



Istituto d'Istruzione Superiore "Decio Celeri" Lovere (BG)
Liceo Artistico – Classico – Scientifico – Scienze Applicate – Sportivo
Via Nazario Sauro, 2 - 24065 Lovere (BG) – Tel. 035 983177– C.F. 81004920161 –
Cod.Mecc. BGIS00100R

www.liceoceleri.edu.it e-mail: bgis00100r@istruzione.it posta certificata: bgis00100r@pec.istruzione.it

INDICE

Regolamento di disciplina	2
Premessa	2
Sezione I - Principi generali	3
Art. 1 - Diritto di accesso ai documenti	3
Art. 2 - Procedimento disciplinare	3
Art. 3 - Finalità educativa del provvedimento disciplinare	3
Art. 4 - Valutazione del comportamento disciplinare	3
Art. 5 - Occasionalità o continuità delle mancanze disciplinari	3
Art. 6 - Risarcimento danni	3
Sezione II - Sanzioni disciplinari	3
Art. 7 - Finalità educativa delle sanzioni	3
Art. 8 - Tipologie di sanzioni	4
Art. 9 - Alternativa alla sanzione disciplinare	4
Art. 10 - Segnalazioni all'autorità giudiziaria	4
Art. 11 - Annotazione delle sanzioni disciplinari	4
Sezione III - Doveri	4
Tabella riepilogativa delle mancanze disciplinari e delle relative sanzioni	5
Sezione IV - Organi competenti per le sanzioni	7
Art. 12 - Il Dirigente Scolastico e i docenti	7
Art. 13 - Il Consiglio di Classe	7
Sezione V - Procedimento disciplinare	7
Art. 14 - Principi del procedimento disciplinare	7
Art. 15 - Diritto di difesa	7
Art. 16 - Richiamo orale	7
Art. 17 - Contestazione scritta	7
Art. 18 - Comunicazione del provvedimento	7
Art. 19 - Doveri di accertamento	8
Art. 20 - Motivazione per iscritto	8
Sezione VI - Ricorsi e reclami	8
Art. 21 - Ricorso al Dirigente del CSA	8
Art. 22 - Ricorso alla Commissione di garanzia dell'istituto	8
Art. 23 - Modalità di presentazione del ricorso	8
Art. 24 - Commissione di garanzia	8
Art. 25 - Esame del ricorso da parte della Commissione di garanzia	8
Art. 26 - Reclami	9

Regolamento di disciplina

Delibera n° 5/165 del Collegio Docenti del 14/03/2023

Delibera n° 7/119 del Consiglio di Istituto del 23/05/2023

Il Regolamento di disciplina viene adottato secondo quanto previsto dallo Statuto delle studentesse degli studenti della scuola secondaria D. P. R. n. 249 del 24 giugno 1998 e successive modifiche di cui costituisce parte integrante.

Premessa

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale.

La successione delle sanzioni non è né deve essere automatica: mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere oggetto di sanzioni leggere; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti o eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

Sezione I - Principi generali

Art. 1 - Diritto di accesso ai documenti

Ogni intervento di carattere disciplinare si uniforma ai criteri di trasparenza, imparzialità ed efficienza previsti dalla Legge 142/90 per il servizio pubblico: è perciò garantito il diritto di accesso a tutti i componenti della comunità scolastica - docenti, genitori, alunni - alla relativa documentazione nel rispetto delle norme previste dalla stessa legge, laddove venga verificato l'interesse giuridicamente rilevante. Come da normativa vigente la risposta verrà comunicata entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

I provvedimenti saranno comunicati ai genitori mediante mail pec istituzionale e notifica su Argo Famiglia con spunta di presa visione. Nel caso di alunni maggiorenni la mail/notifica verrà inviata anche agli stessi.

Art. 2 - Procedimento disciplinare

L'allievo può esporre le sue giustificazioni e/o testimonianze altrui, anche per iscritto, prima che sia iniziato il procedimento disciplinare che lo riguarda. Il Dirigente Scolastico raccoglie testimonianze sui fatti accaduti e compie l'indagine necessaria. Convoca il Consiglio di Classe se la gravità del fatto lo richiede o su richiesta di un terzo dei componenti. Il Consiglio di

Classe ascolta tutte le persone che riterrà utile convocare. I genitori dello studente, direttamente informati, possono chiedere di essere ascoltati.

Art. 3 - Finalità educativa del provvedimento disciplinare

I provvedimenti disciplinari si ispirano a finalità educativa: tendono a rafforzare il senso di responsabilità e a ripristinare rapporti corretti. Eventuali sanzioni non hanno carattere punitivo, ma mirano a stimolare la consapevolezza del cambiamento di atteggiamenti.

La responsabilità disciplinare è personale: ciascuno risponde delle proprie azioni o omissioni (di carattere sia doloso sia colposo).

Art. 4 - Valutazione del comportamento disciplinare

Il comportamento disciplinare e i relativi provvedimenti vanno valutati separatamente dal profitto scolastico. Il comportamento determina comunque il voto di condotta e, in una prospettiva educativa, contribuisce ad una valutazione complessiva in rapporto a partecipazione e ad impegno scolastico.

Art. 5 - Occasionalità o continuità delle mancanze disciplinari

Le responsabilità personali devono essere distinte tra situazioni occasionali e atteggiamento continuato e/o lesivo di diritti propri e altrui. Nel caso in cui uno studente commettesse con unico atto più mancanze disciplinari sarà inflitta la sanzione stabilita per la mancanza più grave.

Art. 6 - Risarcimento danni

Nel caso di comportamenti che causino danno ai beni mobili e immobili della scuola sussiste l'obbligo di risarcimento del danno erariale. La quantificazione del danno sarà accertata previo preventivo e la quota sarà addebitata all'alunna/o responsabile o ai suoi tutori, se minorenni. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario nel conto della scuola entro 30 giorni dalla notifica.

Se il danno riguarda beni mobili delle persone o lesioni alle persone vigono le consuete regole in materia di responsabilità civile e penale.

Sezione II - Sanzioni disciplinari

Art. 7 - Finalità educativa delle sanzioni

In un'ottica educativa le sanzioni disciplinari intendono richiamare la responsabilità personale e comunitaria nei confronti di violazioni di doveri (cfr. art. 3 dello statuto delle studentesse e degli studenti) che in qualche modo turbano la vita della scuola: le sanzioni saranno perciò differenti, a seconda della diversa natura e gravità dei comportamenti sanzionati.

Art. 8 - Tipologie di sanzioni e organo di disciplina competente

Le sanzioni previste sono:

1. Richiamo orale. Può essere fatto dal singolo insegnante di fronte a lievi mancanze

ai doveri scolastici con facoltà di annotarlo nel registro.

2. Nota generica a valenza didattica da parte dell'insegnante sul registro elettronico per comportamenti che disturbino la lezione o che ne impediscano il regolare svolgimento (es. mancanza del materiale o compiti non svolti) o dopo richiami non ascoltati. I genitori prendono visione dell'annotazione direttamente dal registro elettronico, mentre sarà cura del coordinatore informare dell'annotazione il Consiglio di Classe ogni qualvolta si riunisce.

3. Nota disciplinare. Viene data dal docente per infrazioni al regolamento di disciplina come ad esempio mancanze ripetute ai doveri scolastici, atti di disturbo del regolare andamento delle lezioni, assenze ingiustificate, ritardi ripetuti, violazioni delle disposizioni di sicurezza o di norme previste nel regolamento di istituto, anche su segnalazione di altri alunni, insegnanti e personale ATA. Di ciò verrà data comunicazione al Coordinatore di classe.

4. Sospensione dalle lezioni con frequenza fino ad un massimo di cinque giorni. Viene irrogata dal Consiglio di classe in forma proporzionata all'infrazione compiuta nella misura ritenuta più opportuna e prevede la frequenza fuoriclasse con impegno in attività formative/educative.

5. Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 14 giorni. Viene irrogata dal Consiglio di classe in forma proporzionata all'infrazione compiuta (ad esempio: per comportamenti ritenuti di particolare gravità, quali gravi offese, verbali o materiali, al capo di istituto, ai docenti, al personale dell'istituto, gli studenti stessi, o per gravi danni recati in forma dolosa al patrimonio scolastico...) nella misura ritenuta più opportuna.

5. Sospensione dalle lezioni per un numero di giorni superiore a 14. Viene irrogata dal Consiglio d'Istituto su richiesta del Consiglio di Classe in caso di comportamenti di particolare gravità come reati, in caso di recidiva o comunque di comportamenti particolarmente violenti che possano generare apprensione sociale. Per le sanzioni di cui ai punti 3 e 4, qualora nel procedimento di valutazione e di decisione ricorrano circostanze attenuanti, può essere applicata la sanzione inferiore rispetto a quella prevista; in caso di recidiva, sarà applicata la sanzione immediatamente superiore.

Art. 9 - Alternativa alla sanzione disciplinare

Laddove l'organo competente lo ritenga opportuno, è possibile sostituire la sanzione disciplinare con attività a favore della comunità scolastica: queste attività vanno di volta in volta determinate nei modi e nei tempi dall'organo competente stesso. Prima o durante il contraddittorio si richiederà alla famiglia e all'alunno coinvolto di esprimere un parere scritto riguardo ad una scelta alternativa della sanzione, su proposta del Consiglio di Classe. L'accettazione dell'alternativa da parte della famiglia preclude ogni possibilità di ricorso in merito al provvedimento adottato.

Queste attività devono svolgersi in contemporanea alle ore di lezione e il loro svolgimento dovrà essere controllato dal Consiglio di classe; qualora non venissero svolte secondo i termini prestabiliti la conversione di si annulla e la sanzione originariamente irrogata torna esecutiva.

Art. 10 - Segnalazioni all'autorità giudiziaria

Nel caso siano stati commessi atti configurabili quali reati, il Dirigente Scolastico o suo delegato provvede, dietro segnalazione scritta assunta agli atti da parte del testimone, a segnalarli tempestivamente all'autorità giudiziaria.

Art. 11 - Annotazione delle sanzioni disciplinari

Tutte le sanzioni disciplinari, tranne il semplice richiamo orale e l'annotazione e note sul registro di classe, vanno annotate nel fascicolo personale dello studente.

Sezione III - Doveri

Tabella riepilogativa delle mancanze disciplinari e delle relative sanzioni

Con riferimento alla frequenza e all'impegno	
Mancanza disciplinare	Sanzione
1. Mancata esibizione della giustificazione al rientro dall'assenza entro le 48 ore dal rientro.	1. Annotazione scritta sul registro di classe
2. Assenza ingiustificata ripetuta	2. Annotazione scritta sul registro di classe e ed eventuale valutazione del caso da parte del Consiglio di classe.
3. Frequente mancato rispetto degli impegni scolastici	3. Richiamo orale e obbligo di recupero del lavoro non svolto. Il mancato recupero comporta il richiamo scritto e diventa elemento di valutazione quadrimestrale/finale.
4. Falsificazione firma	4. Per una sola falsificazione ammonizione scritta inserita nel fascicolo personale riservato dell'alunno e comunicazione alla famiglia, tramite mail. Per reiterate falsificazioni sospensione da 1 a 3 giorni e 6 in condotta.
5. Comportamento che turba il regolare svolgimento delle lezioni.	5. Richiamo orale e annotazione scritta sul registro di classe.
6. Ritardi reiterati non dovuti a disservizi dei mezzi di trasporto.	6. Richiamo orale e nota sul registro di classe.
7. Utilizzo del cellulare o di altri dispositivi elettronici durante le lezioni, senza il consenso del docente.	7. Richiamo orale e nota sul registro di classe; nei casi di maggiore gravità o di reiterazione, sarà notificata al Dirigente Scolastico.
8. Mancato rispetto del divieto di fumo all'interno dell'edificio scolastico e delle pertinenze e durante tutte le attività didattiche.	8. Richiamo orale e annotazione scritta sul registro di classe.

9. Copiatura di compiti o verifiche da altri studenti o tramite l'uso di dispositivi tecnologici	9. Nota sul registro di classe (confronta Regolamento di Istituto art.18 lettera F) ed eventuale invio al Dirigente Scolastico se reiterato
10. Utilizzo di sostanze di abuso quali droghe e alcol nei locali della scuola e a tutti i luoghi ad essa equiparati.	10. Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 14 giorni.
Con riferimento al rispetto delle persone	
Mancanza disciplinare	Sanzione
1. Offesa lieve, occasionale e circoscritta, espressa oralmente e motivata da intemperanza verbale in situazione di tensione emotiva	1. Richiamo orale e presentazione delle scuse
2. Offesa grave verbale arrecata con volontà	2. Nota sul registro di classe con invio ai genitori tramite mail di ammonizione scritta.
3. Offesa grave scritta arrecata con volontà e premeditazione	3. Nota sul registro di classe con invio ai genitori tramite mail di ammonizione scritta e in casi più gravi o di recidiva sospensione con frequenza.
4. Utilizzo di comportamento o linguaggio lesivo della dignità della persona e/o delle regole della convivenza civile	4. Richiamo orale e nota sul registro di classe, in caso di reiterazione invio ai genitori tramite mail di ammonizione scritta.
5. Mancanza di rispetto verso i docenti e altri soggetti dell'istituzione scolastica, anche per via informatica	5. Nota sul registro di classe con invio ai genitori tramite mail di ammonizione scritta e in casi più gravi o di recidiva sospensione.
6. Atti di bullismo e cyberbullismo, atti intimidatori.	6. Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 14 giorni
Con riferimento al rispetto delle disposizioni	
Mancanza disciplinare	Sanzione
1. Violazione dei regolamenti d'istituto e delle disposizioni date dai diversi soggetti responsabili nell'esercizio delle loro funzioni che sia occasionale e non intenzionale, priva di conseguenze su altri soggetti e dovuta a mancanza di informazione o superficialità nel comportamento	1. Richiamo orale e assunzione dell'impegno da parte dello studente a rispettare la norma violata
2. Violazioni di disposizioni in cui sia ravvisato un esplicito disprezzo della norma o che abbiano conseguenze significative	2. Nota scritta sul registro di classe e invio ai genitori tramite mail di ammonizione scritta.
3. Violazioni gravi di disposizioni organizzative e di sicurezza quale ad esempio procurato allarme, con esplicita intenzionalità.	3. Sospensione dalle lezioni per un numero di giorni da definire a cura dell'organo competente.
Con riferimento al rispetto delle strutture e del patrimonio della scuola	

Mancanza disciplinare	Sanzione
1. Non sono da risarcire danni arrecati senza alcuna colpa. Gli altri danni vanno sempre risarciti come sotto specificato.	
2. Danneggiamento colposo di modesta entità economica.	2. Nota scritta sul registro di classe e compartecipazione al risarcimento
3. Danneggiamento intenzionale	3. Nota scritta sul registro di classe e risarcimento completo dei danni

Sezione IV - Organi competenti per le sanzioni

L'organo competente per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è:

1. Il Dirigente Scolastico, o alternativamente il Consiglio di Classe, qualora la gravità della situazione lo richieda o su richiesta di almeno un terzo dei componenti dello stesso, per le sanzioni di sospensione da 1 a 3 giorni;
2. Il Consiglio di Classe, completo delle componenti studenti e genitori in tutte le parti del procedimento, per le sanzioni di sospensione fino a 14 giorni;
3. Il Consiglio di Istituto per le sanzioni di sospensione oltre i 14 giorni e di allontanamento fino al termine delle lezioni.

Tutti gli organi, nel rispetto dei loro compiti, sono tenuti al segreto d'ufficio. Per le sanzioni di cui ai punti 3 e 4, qualora nel procedimento di valutazione e di decisione ricorrano circostanze attenuanti, può essere applicata la sanzione inferiore rispetto a quella stabilita; in caso di recidiva, sarà applicata la sanzione immediatamente superiore. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, ma nel processo verbale viene riportato solo il numero dei votanti.

Art. 12 - Il Dirigente Scolastico e i docenti

Il richiamo orale e la nota sul registro di classe sono attribuiti dal Dirigente Scolastico o dai docenti nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 13 - Il Consiglio di Classe

La sospensione temporanea dalle lezioni da uno a 14 giorni è disposta dal Consiglio di classe.

Art: 13 bis Il Consiglio di Istituto

Le sospensioni superiori ai 14 giorni sono disposte dal Consiglio di Istituto su richiesta del Consiglio di classe.

Sezione V - Procedimento disciplinare

Art. 14 - Principi del procedimento disciplinare

Ogni procedimento disciplinare deve ispirarsi ai seguenti principi:

- a) accertamento dei fatti
- b) garanzia del diritto di difesa
- c) valenza educativa dell'intervento

Art. 15 - Diritto di difesa

Nel rispetto dell'art. 24 della Costituzione, in ogni procedimento disciplinare deve essere sempre garantito il diritto di difesa: prima di eventuali sanzioni occorre ascoltare le ragioni dell'interessato. Allo studente va data possibilità anche di produrre prove, testimonianze a lui favorevoli e giustificazioni scritte.

Art. 16 - Richiamo orale

Il richiamo orale deve essere fatto subito dopo la constatazione del comportamento oggetto del richiamo.

Art. 17 - Contestazione scritta

In tutti i casi in cui la sanzione prevista sia superiore al semplice richiamo orale o nota sul registro il procedimento inizia con la contestazione scritta dell'addebito allo studente da parte del Dirigente Scolastico o dell'organo che avvia il procedimento. La contestazione va fatta entro 5 giorni da quando si è venuti a conoscenza del fatto contestato mediante comunicazione scritta dell'avvio del procedimento su Argo famiglia con presa visione che varrà come notifica e successiva mail con convocazione dell'organo competente. La contestazione deve contenere la convocazione dello studente perché sia sentito a sua difesa.

Art. 18 - Comunicazione del provvedimento

Il Dirigente Scolastico informerà mediante mail pec istituzionale e avviso con presa visione su Argo Famiglia i genitori dello studente destinatario del provvedimento.

Art. 19 - Dovere di accertamento

Nel caso in cui il Dirigente Scolastico ritenga che la mancanza comporti una sanzione superiore all'ammonizione scritta, dopo la contestazione scritta sottoporrà la questione al Consiglio di classe.

Prima di eventuali sanzioni l'organo competente, il Dirigente Scolastico o il Consiglio di classe, ha il dovere di accertare i fatti e di valutare le giustificazioni presentate dallo studente in presenza della famiglia.

Quando ritenga che non vi siano ragioni sufficienti a procedere, dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione scritta all'interessato e alla famiglia.

Art. 20 - Motivazione per iscritto

Tutte le decisioni devono essere motivate per iscritto: il provvedimento deve anche informare lo studente della facoltà di ricorso contro la decisione presa. A questo scopo nel

provvedimento deve essere indicato anche l'organo competente a cui ricorrere e i termini entro i quali il ricorso va fatto.

Il provvedimento va comunicato a studenti e famiglie nelle modalità di cui sopra

Sezione VI - Ricorsi e reclami

Art. 21 - Ricorso all' Organo di garanzia dell'istituto

Lo studente può presentare ricorso all' Organo di garanzia sia nel caso ritenga irregolare la procedura adottata nei suoi confronti, ovvero non abbia rispettato le norme del presente regolamento, sia nel caso ritenga la decisione ingiusta, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 22 - Ricorso al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale/Organo di Garanzia Regionale

Contro le sanzioni disciplinari che comportano sospensione dalle lezioni è ammesso il ricorso al Direttore Generale dell'USR, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento disciplinare.

Art. 23 - Modalità di presentazione del ricorso

Il ricorso va presentato per iscritto e firmato in forma autografa/digitale da parte di almeno un genitore/tutore e dell'alunno, se maggiorenne, e inoltrato anche a mezzo mail agli uffici di segreteria che rilasceranno il numero di protocollo. Deve contenere le ragioni specifiche del ricorso e può presentare eventuali prove o testimonianze favorevoli allo studente ricorrente. Quest'ultimo può chiedere di essere ascoltato e di rivedere la decisione nei suoi confronti.

Art. 24 - Organo di garanzia

Sulla base di quanto previsto dal D.PR. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07 Art. 5 (Impugnazioni), l'Organo di Garanzia è composto da:

Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente

-due rappresentanti dei docenti

-due rappresentanti dei genitori

-due rappresentanti degli studenti.

Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei genitori i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti degli studenti i primi due eletti per la componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto.

Ai fini dell'individuazione dei primi due eletti per ogni componente si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista).

L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.

I componenti dell'OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo i criteri di cui al c. 3. art.5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell'OdG si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

Dovendo deliberare su revisione di provvedimenti disciplinari, si deve sempre esprimere voto favorevole o contrario: non è ammessa astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di diretto coinvolgimento di uno dei membri sussiste incompatibilità, per cui il membro suddetto non potrà prendere parte alla riunione.

Art. 25 - Esame del ricorso da parte dell'Organo di garanzia

L'Organo di garanzia deve esprimersi entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di impugnazione; qualora non pervenisse risposta entro il limite indicato, il ricorso è da considerarsi rigettato. Nel corso dei suoi lavori l'Organo può sentire, qualora ne facciano richiesta, le parti coinvolte, acquisendo eventuali contro deduzioni dell'organo che ha irrogato la sanzione.

Qualora l'Organo di garanzia ritenga il provvedimento illegittimo o eccessivo rispetto ai fatti contestati potrà annullare il provvedimento, motivando in modo accurato la sua decisione. Qualora invece non rilevi irregolarità o ingiustizia, confermerà la sanzione, respingendo il ricorso.

La decisione, debitamente motivata, che l'Organo di garanzia prenderà va depositata in segreteria studenti, la quale provvederà a trasmettere copia della decisione allo studente e alla famiglia dello studente.

La decisione dell'Organo di garanzia è ulteriormente impugnabile davanti al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, soggetto a parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento.